BOZZA 3.2.2022

(dopo la seduta della Commissione petizioni del 2.2.2022)

Ordinanza interna del Consiglio comunale

del Comune di Roveredo

Indice

I.	**Costituzione**	**4**
Art. 1	Prima seduta	4
Art. 2	Nomina del presidente e del vicepresidente	4
II.	**Sedute**	**4**
Art. 3	Sedute ordinarie	4
Art. 4	Sedute straordinarie	4
Art. 5	Convocazione e partecipazione	4
Art. 6	Funzionamento	4/5
Art. 7	Forma delle comunicazioni ai membri del Consiglio comunale	5
Art. 8	Apertura al pubblico	5
Art. 9	Registrazioni e prese d'immagini	5
III.	**Organizzazione**	**5**
Art. 10	Segretariato	5
Art. 11	Presidente	5/6
Art. 12	Frazioni	6
Art. 13	Ufficio presidenziale	6
IV.	**Deliberazioni**	**6**
Art. 14	Lettura delle proposte	6
Art. 15	Entrata in materia	6
Art. 16	Discussione di dettaglio	6/7
Art. 17	Modo di procedere per affari preparati da una Commissione	7
Art. 18	Diritto di parola	7
Art. 19	Ricusa	7
Art. 20	Forma delle proposte	7
Art. 21	Richieste d'ordine	7
Art. 22	Fine della discussione	8
Art. 23	Seconda lettura	8
Art. 24	Richiesta di nuova deliberazione	8

Art. 25 Riconsiderazione 8
Art. 26 Dichiarazioni a verbale 8

V. Commissioni preparatorie 8
Art. 27 Commissioni preparatorie 8/9
Art. 28 Funzionamento delle Commissioni 9

VI. Votazioni 9
Art. 29 Proposte 9
Art. 30 Procedura di voto 9
Art. 31 Modo di voto 10
Art. 32 Voto preponderante 10

VII. Elezioni 10
Art. 33 Elezione del presidente 10
Art. 34 Altre elezioni 10
Art. 35 Modalità di elezione 10
Art. 36 Determinazione del risultato elettorale 10

VIII. Strumendi del Consiglio comunale 11
Art. 37 Interpellanze e postulati 11
Art. 38 Mozioni 11

IX. Verbale 11
Art. 39 Verbale 11
Art. 40 Pubblicazione 11
Art. 41 Approvazione 11
Art. 42 Pubblicazione delle decisioni 12
Art. 43 Entrata in vigore 12

I. Costituzione

Art. 1 Prima seduta

Dopo le elezioni il Consiglio comunale (in seguito CC) si riunisce per la seduta costitutiva durante il mese di gennaio del primo anno della nuova legislatura. La convocazione viene effettuata dal Municipio.

Art. 2 Nomina del presidente e del vicepresidente

Il membro più anziano del CC apre la seduta. In seguito viene eletto il presidente, che assume immediatamente la presidenza della seduta. Successivamente viene eletto il vicepresidente.

II. Sedute

Art. 3 Sedute ordinarie

Il CC si riunisce su convocazione del presidente nelle date definite dall'ufficio presidenziale.

Art. 4 Sedute straordinarie

Il presidente convoca il CC su istanza scritta e motivata inoltrata da almeno sei consiglieri comunali.

Inoltre il presidente può convocare il CC su richiesta del Municipio o dell'ufficio presidenziale.

Art. 5 Convocazione e partecipazione

La convocazione del CC e del Municipio avviene per iscritto, al più tardi 14 giorni prima della seduta. Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno, i messaggi, i rapporti e tutta la documentazione relativa le trattande all'ordine del giorno. Restano riservate le convocazioni per trattare affari urgenti.

I membri del CC sono tenuti a partecipare alle sedute. In caso d'impedimento essi sono tenuti ad avvisare per tempo la cancelleria comunale, che provvede a convocare il supplente della rispettiva frazione. Vengono convocati supplenti solo se l'impedimento viene annunciato con almeno tre giorni di preavviso rispetto alla data della seduta. I supplenti possono partecipare solo se sono stati regolarmente convocati.

Membri del CC che raggiungono il gremio solo dopo l'appello o che lasciano la seduta prima della fine, devono annunciarsi al presidente.

Art. 6 Funzionamento

Ogni CC regolarmente convocato può deliberare validamente, indipendentemente dal numero di consiglieri comunali presenti.

Le sedute vengono aperte con il saluto da parte del presidente. Subito dopo si passa all'appello nominale, all'elezione di due scrutatori e all'approvazione del verbale della seduta precedente. In seguito si passa all'evasione della lista delle trattande.

L'ordine del giorno viene reputato tacitamente approvato se prima dell'inizio della discussione sulle trattande all'ordine del giorno non viene sollevata alcuna proposta contraria.

Se la lista delle trattande non può essere evasa interamente, la seduta viene aggiornata per tutte le trattande inevase, se del caso compresa la trattanda inerente le mozioni, i postulati e le interpellanze.

Art. 7 Forma delle comunicazioni ai membri del Consiglio comunale

Comunicazioni e trasmissioni di documenti ai membri de CC avvengono per iscritto.

La forma elettronica per le comunicazioni è ammissibile solo se il singolo consigliere comunale ha dato il suo consenso.

Art. 8 Apertura al pubblico

Le sedute del CC sono pubbliche.

L'apertura al pubblico può eccezionalmente essere negata per motivi pubblici importanti o per tutelare interessi privati degni di protezione.

La discussione sull'esclusione del pubblico avviene a porte chiuse. La votazione sull'esclusione del pubblico avviene tramite scrutinio segreto.

Art. 9 Registrazioni e prese d'immagini

Registrazioni e prese di immagini in principio non sono consentite.

Su richiesta di un membro del CC il CC può decidere di ammettere la presa di immagini e le registrazioni, rispettivamente può decidere le condizioni per ammettere le stesse.

III. Organizzazione

Art. 10 Segretariato

L'amministrazione comunale tiene il verbale delle sedute del CC. Il segretario comunale funge da verbalista o designa un suo sostituto.

Art. 11 Presidente

Il presidente del CC:

- convoca il CC,
- convoca l'ufficio presidenziale,
- dirige le sedute del CC,
- vigila che l'ordinanza interna del CC venga rispettata,
- firma a nome del CC, unitamente al segretario comunale, al vicesegretario comunale o al verbalista,
- rappresenta il CC verso l'esterno.

In caso di assenza o di impedimenti del presidente, i suoi compiti vengono svolti dal vicepresidente.

Se il presidente desidera partecipare alla discussione o porre domande quale membro del CC, deve prima cedere la direzione della seduta al vicepresidente. La riprende quando la discussione nella quale è intervenuto è terminata.

Art. 12 Frazioni

Tramite dichiarazione scritta almeno due consiglieri comunali possono dichiarare di volersi costituire in una frazione. Tale dichiarazione va consegnata al presidente del CC. Consiglieri comunali eletti su di una stessa lista costituiscono automaticamente una frazione, fino a quando non danno comunicazioni scritte divergenti al presidente del CC.

Art. 13 Ufficio presidenziale

L'ufficio presidenziale è composto dal presidente, dal vicepresidente e dal capo gruppo di ogni frazione del CC.

L'ufficio presidenziale definisce d'intesa con il Municipio le date delle sedute del CC e l'ordine del giorno delle sedute. L'ufficio presidenziale è competente per il coordinamento dei lavori del CC, garantisce la collaborazione fra le frazioni, attribuisce alle Commissioni gli oggetti da preparare, propone la nomina di Commissioni non permanenti. Esso è inoltre competente per decidere tutte le questioni d'ordine o procedurali non espressamente attribuite ad un altro organo.

L'ufficio presidenziale si riunisce su convocazione del Municipio o del presidente del CC. Uno o più membri dell'ufficio presidenziale le cui frazioni sommate contano più della metà dei membri del CC dispongono dello stesso diritto.

IV. Deliberazioni

Art. 14 Lettura delle proposte

All'inizio di ogni trattanda il presidente legge le proposte del Municipio e delle commissioni.
Su richiesta possono venire letti anche altri documenti o passaggi del Messaggio.

Art. 15 Entrata in materia

Innanzitutto il CC discute e decide se intende entrare in materia o meno.

Se l'entrata in materia viene respinta, l'oggetto viene considerato evaso e viene stralciano dall'ordine del giorno.
L'entrata in materia è obbligatoria per quegli oggetti che devono essere obbligatoriamente trattati, come le iniziative, il preventivo, i conti annuali, la fissazione del tasso d'imposta e le tasse d'uso annuali.

Se l'entrata in materia viene approvata, il Municipio non può più ritirare un oggetto dall'ordine del giorno.

Art. 16 Discussione di dettaglio

Se viene decisa l'entrata in materia, si procede alla discussone di dettaglio.

Il CC può decidere di trattare una proposta articolo per articolo, capitolo per capitolo o in modo globale.

Inoltre, il CC può decidere di effettuare una seconda lettura, in tal caso, il voto finale avviene dopo la seconda lettura.

Art. 17 Modo di procedere per affari preparati da una Commissione

Se un affare è stato preparato da una Commissione del CC, il presidente del CC conferisce in primo luogo la parola al presidente della Commissione, poi agli altri membri della commissione. Dopo la presa di posizione del municipale che relata per il Municipio e di eventuali altri membri del Municipio, segue la discussione generale. Essa avviene secondo l'ordine di chi si è annunciato per partecipare alla discussione.

Art. 18 Diritto di parola

Un consigliere comunale durante il suo intervento non può essere disturbato. Egli può essere interrotto solo dal presidente, e in principio solo se il suo intervento è offensivo, inutilmente ripetitivo o lede in altro modo la dignità del CC oppure se è altrimenti necessario per poter evadere con ordine tutte le trattande all'ordine del giorno.

Ogni consigliere comunale può intervenire sul medesimo argomento al massimo 3 volte.

Per motivi d'ordine o di decoro dopo due ammonimenti il presidente del CC può togliere la parola a un consigliere comunale e anche deciderne l'espulsione dalla seduta. Se il consigliere comunale toccato si oppone, decide il CC, senza discussioni.

Art. 19 Ricusa

Per la ricusa valgono le regole dello statuto e della legge cantonale sui comuni.

Chi si trova in stato di ricusa, deve comunicarlo senza indugio al presidente del CC.

Su questioni inerenti la ricusa, il CC decide prima d'iniziare la discussione.

In caso di emanazione di leggi o di decisioni di portata generale non sussiste alcun obbligo di ricusa.

Persone che si trovano in stato di ricusa, devono lasciare la sala.

Art. 20 Forma delle proposte

Le proposte devono essere formulate oralmente e in modo chiaro. Su richiesta del presidente, vanno consegnante per iscritto al presidente stesso o al verbalista.

Art. 21 Richieste d'ordine

Richieste d'ordine sono richieste che influenzano la forma della discussione (rinvio, interruzione, ecc.) oppure che riguardano l'ordine del giorno.

Una proposta d'ordine può essere presentata in ogni momento. Se viene formulata una proposta d'ordine, la discussione sull'oggetto principale viene sospesa fino alla sua evasione.

Art. 22 Fine della discussione

Se con una proposta d'ordine si chiede la fine della discussione, sulla stessa si vota immediatamente. Una tale proposta per essere accettata necessita dell'approvazione da parte dei due terzi dei voti.

Esaurita la discussione il relatore della Commissione ha diritto ad un'esposizione conclusiva. Se la Commissione non è unanime, tale diritto spetta prima al rappresentante della minoranza, poi al rappresentante della maggioranza.

Art. 23 Seconda lettura

Prima della votazione finale su un progetto di legge, il presidente deve chiedere al CC se intende effettuare una seconda lettura. Se richiesta una seconda lettura può essere decisa anche per le ordinanze. Nel caso di progetti importanti la Commissione preparatoria esamina d'ufficio la questione di una seconda lettura e formula proposte all'indirizzo del CC.

Art. 24 Richiesta di nuova deliberazione

Una richiesta di nuova deliberazione necessita per poter essere accolta di almeno un terzo dei voti. Il presidente può rinviare alla fine della seduta la discussione su di una questione sulla quale il CC intende tornare a dibattere.

Art. 25 Riconsiderazione

Fino alla fine di ogni seduta può sempre essere presentata una richiesta di riconsiderazione di questioni già decise. Per essere accolta la richiesta di riconsiderazione necessita della maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 26 Dichiarazioni a verbale

Dichiarazioni a verbale relative un oggetto possono essere formulate solo durate la discussione sullo stesso.

V. Commissioni preparatorie

Art. 27 Commissioni preparatorie

Le Commissioni preparatorie possono essere permanenti o ad hoc. Ogni Commissione è composta da cinque membri. Nella composizione delle Commissioni vanno per quanto possibile considerate tutte le frazioni e la loro forza.

Il CC nomina all'inizio della legislatura le seguenti Commissioni permanenti:

- la Commissione finanze
- la Commissione opere pubbliche
- la Commissione di pianificazione
- la Commissione petizioni.

Sull'attribuzione degli oggetti alle Commissioni per la loro preparazione prima del dibattito in CC decide, in caso di contestazioni, l'ufficio presidenziale.

Per la preparazione di oggetti che non rientrano nella sfera delle Commissioni permanenti viene di regola nominata una Commissione ad hoc. Sulla necessità di nominare una tale Commissione decide l'ufficio presidenziale. La nomina viene eseguita dal CC.

Il mandato delle Commissioni scade al momento della votazione sull'oggetto e, per le Commissioni permanenti, alla fine della legislatura.

Art. 28 Funzionamento delle Commissioni

Le Commissioni si costituiscono da sé, nominando al loro interno un presidente e un segretario.

Le Commissioni possono validamente deliberare se è presente la maggioranza dei membri. In caso di parità il presidente ha voto decisivo. Le Commissioni possono formulare proposte di maggioranza e di minoranza.

Le Commissioni vengono convocate dal Municipio o dal presidente della Commissione. Nello svolgimento delle loro mansioni le Commissioni possono coinvolgere terzi e membri dell'amministrazione. In tale contesto i membri dell'amministrazione sono tenuti a fornire le necessarie informazioni riguardanti il dossier ai membri della Commissione.

VI. Votazioni

Art. 29 Proposte

Prima della votazione il presidente del CC elenca le proposte e definisce in che modo si procede con la votazione. Contestazioni sul modo di procedere vengono evase immediatamente, prima della votazione.

Se una proposta non viene contestata e non viene formulata una controproposta, si può prescindere dalla votazione e la proposta incontestata viene reputata accettata.

Su oggetti che poi vengono posti in votazione popolare, non si può prescindere dalla votazione in CC.

Art. 30 Procedura di voto

Sottoemendamenti sono da porre in votazione prima degli emendamenti, e questi ultimi sono da porre in votazione prima delle proposte principali.

In caso di votazioni per alzata di mano, una proposta è accolta se il numero dei si supera quello dei no.

In caso di votazioni per scrutinio segreto, una proposta è accolta se il numero dei si supera quello dei no. Le schede di voto bianche e quelle nulle non vengono contate.

Se vi sono più di due proposte principali, esse vanno poste in votazione assieme, in modo che ogni membro del CC può votare solo una di esse. Se nessuna delle proposte ottiene la maggioranza assoluta, si deve votare quale delle proposte che hanno ottenuto il minor numero di voti deve essere eliminata. La stessa procedura viene ripetuta fino a quando una delle proposte ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 Modo di voto

La votazione avviene di solito per alzata di mano. In tal caso ogni consigliere comunale può esprimere il proprio voto solo dal proprio posto. I membri del CC esprimono il loro voto con un si, o un no, oppure astenendosi.

Un terzo dei membri presenti può richiedere che una votazione avvenga tramite scrutinio segreto oppure ancora su appello nominale.

È approvata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 32 Voto preponderante

In caso di parità il presidente del CC dispone di voto preponderante, senza considerazione per il voto da lui precedentemente espresso.

VII. Elezioni

Art. 33 Elezione del presidente

Il CC elegge per la durata di un anno il presidente e il vicepresidente del CC.

Art. 34 Altre elezioni

Il CC elegge gli altri membri delle autorità comunali, delle Commissioni e delle Corporazioni in base alle competenze che gli sono affidate dalla legislazione comunale.

Art. 35 Modalità di elezione

Se il numero di candidati è pari a quello dei seggi da occupare e non vi sono obiezioni, l'elezione può avvenire per alzata di mano.

Le rimanenti elezioni avvengono tramite scrutinio segreto.

Se la carica da occupare è singola, si svolge un'elezione individuale. Se i seggi da occupare sono più di uno, vengono svolte elezioni collettive e possono essere espressi un numero di preferenze pari ai seggi da occupare.

Art. 36 Determinazione del risultato elettorale

Nel primo turno elettorale risulta eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta.

La maggioranza assoluta viene calcolata in base alla somma di tutti i voti validi espressi, divisa per i numeri di seggi da occupare più uno e arrotondata per eccesso al numero intero. Se il numero di candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta è superiore al numero di seggi da assegnare, risulta determinante il numero più elevato di voti.

Nel secondo turno elettorale è considerato eletto chi ottiene il numero più elevato di voti.

Se più persone ottengono lo stesso numero di voti decide la sorte in merito all'elezione oppure alla successione nella graduatoria elettorale.

VIII. Strumenti del Consiglio comunale

Art. 37 Interpellanze e postulati

Con l'interpellanza si possono chiedere al Municipio chiarimenti su questioni concernenti l'amministrazione del Comune che rientrano nell'ambito di competenza del Municipio.

Il Municipio, di regola, risponde immediatamente.

L'interpellante deve dichiarare se è soddisfatto o no della risposta municipale. L'interpellanza può essere modificata in postulato.

Tramite postulato ogni membro del CC può invitare per iscritto il Municipio a preparare determinati progetti o relazioni nel campo dell'amministrazione comunale. Il postulato viene inviato per iscritto ai consiglieri e viene discusso nel corso della seduta successiva del CC. Se viene ritenuto rilevante, il postulato viene trasmesso per evasione al Municipio, il quale trasmetterà poi alla Commissione competente la propria proposta e le sue osservazioni.

Art. 38 Mozioni

Tramite mozioni ogni membro del CC, da solo o d'intesa con altri consiglieri comunali ha il diritto di chiedere per iscritto al CC che il Municipio presenti proposte di emanazione, modifica o revoca di una disposizione dello Statuto comunale, di una legge comunale, di un'ordinanza comunale o di un decreto comunale.

La mozione viene inviata per iscritto ai consiglieri e viene discussa nel corso della seduta successiva del CC. Se viene ritenuta rilevante, la mozione viene trasmessa per evasione al Municipio, il quale trasmetterà alla Commissione competente la propria proposta e le sue osservazioni.

La mozione dovrà venir evasa entro quattro mesi dalla sua accettazione.

IX. Verbale

Art. 39 Verbale

Per tutte le sedute del CC viene tenuto un verbale decisionale.

I verbali devono fornire informazioni in merito ai membri presenti, a chi lascia seduta in anticipo e a chi arriva in ritardo, alle ricuse, alle trattande all'ordine del giorno, alle decisioni prese, ai risultati delle elezioni e a eventuali contestazioni concernenti la violazione di disposizioni sulla competenza e procedurali, e alle dichiarazioni per il verbale. Essi devono essere firmati dal verbalista e dopo la loro approvazione, dal presidente del CC.

Art. 40 Pubblicazione

Il verbale viene trasmesso ai membri del CC con gli atti della seduta successiva.

Art. 41 Approvazione

Il verbale decisionale viene posto in discussione all'inizio della seduta successiva e posto in votazione per approvazione.

Art. 42 Pubblicazione delle decisioni

La cancelleria comunale provvede a pubblicare le decisioni del CC all'albo e sul sito internet del Comune.

Art. 43 Entrata in vigore

La presente ordinanza interna entra in vigore il 1. gennaio 2023. La stessa data viene abrogato il Regolamento interno del Consiglio comunale del 21 agosto 1978.